

“La condanna a Strasburgo porta un nuovo processo.  
Parziale illegittimità costituzionale  
dell’art. 630 del Codice di Procedura Penale”

**Relazione dell’avvocato Cesare Faiella**  
(*Consigliere Ordine degli Avvocati di Palermo*)

## **I.RE.S.P.A.**

**Giornata di studio sul tema**

**L’INCIDENZA DELLE SENTENZE DELLE CORTI EUROPEE DI STRASBURGO E DI  
LUSSEMBURGO SULL’ORDINAMENTO GIURIDICO E SULLA SOCIETÀ CIVILE**

**Palermo – 10 giugno 2011**

Con la sentenza 113/2011 dello scorso aprile la Corte Costituzionale, suppiendo ancora una volta all’inerzia del Legislatore in tema di esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha fornito un altro utile contributo alla caratterizzazione di un sistema che dia effettività alle pronunce della Corte di Strasburgo. Infatti, dopo la Corte di cassazione, la Corte Costituzionale è stata costretta ad individuare, all’interno dell’ordinamento, lo strumento più idoneo per dare esecuzione alle pronunce della Corte europea che accertano una violazione delle regole del processo equo. Invero, tale esigenza risulta sempre più frequente, in particolare in ambito penale, specialmente nei casi in cui venga emessa una decisione penale di condanna definitiva a seguito di un procedimento nel quale, secondo quanto successivamente accertato nel giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo, risultano essere stati violati i diritti ed i principi sanciti dalla CEDU.

Il problema che fino ad ora si è posto ha riguardato gli strumenti interni da impiegare al fine di porre rimedio alla mancanza di equità verificata nel processo penale e riconosciuta dalla Corte europea. Orbene, fino ad oggi è stata la giurisprudenza ad

individuare taluni istituti del codice di rito che potessero dare una risposta immediata ed adeguata ai singoli casi concreti.. Si è così, di volta in volta, utilizzato lo strumento della rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., nonché il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., infine l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. tutte soluzioni, tuttavia, che proprio per la loro natura e le loro caratteristiche oggettive non risultano esaustive.

La questione era già stata affrontata anche dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 24 aprile 2008 n. 129 aveva riconosciuto l'improrogabile necessità che il nostro ordinamento si dotasse di strumenti adeguati al fine di porre rimedio, sul piano processuale, "alle violazioni ai principi della Convenzione in tema di processo equo accertate da sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo". In quel caso, quei Giudici avevano evitato una pronuncia di inammissibilità, riservandosi peraltro la possibilità di intervenire successivamente, ma –soprattutto- avevano lasciato al legislatore il tempo di intervenire "per adottare gli strumenti che avesse ritenuto più idonei per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della Cedu".

Invero, l'inerzia del legislatore italiano ha costretto più volte i vari organi europei ad intervenire per sollecitare e, nei casi dovuti, sanzionare tale inattività la quale, peraltro, ha determinato per il nostro paese non solo il venir meno all'obbligo sancito dall'art. 46 della Convenzione europea, ma anche un'assoluta indifferenza ai continui richiami ed indirizzi provenienti dal Comitato dei Ministri. In particolare, mentre

l'art. 46 obbliga gli Stati membri a “conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti”, i richiami sopra ricordati vanno tutti nel senso di sollecitare l'introduzione nell'ordinamento interno di uno strumento che consenta, alla vittima di una violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione, la riapertura del caso in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo. In particolare, in ambito penale, tutto questo incide direttamente sui rapporti tra i diritti dell'individuo e, quindi, investe l'efficacia delle sentenze della Corte ed i principi afferenti la res iudicata. In tal senso occorre, allora, determinare una serie di criteri utili ad individuare i casi eccezionali nei quali riconoscere una prevalenza dei primi sui secondi. All'uopo il Comitato dei Ministri ha effettuato tale operazione ritenendo possibile la deroga al cospetto di alcune circostanze; innanzitutto allorquando “la parte offesa continua a subire delle conseguenze negative molto gravi a causa della decisione nazionale le quali non possono essere riparate attraverso l'equo indennizzo e che possono essere modificate solo attraverso il riesame o la riapertura del processo”; inoltre quando “la decisione interna impugnata è nel merito contraria alla Convenzione o la violazione riscontrata è costituita da errores in procedendo o da altre mancanze di tale gravità da far sorgere seri dubbi sull'esito del procedimento considerato”.

Di fronte all'inerzia del legislatore ed alla conseguente lacuna dell'ordinamento, anche la dottrina si è proposta nel tentativo di offrire soluzioni organiche che consentissero al nostro sistema di uniformarsi ad una decisione europea. Diverse sono state le soluzioni prospettate che hanno spaziato dall'inserimento della sentenza di

condanna della Corte di Strasburgo fra i casi di revisione fino ad ipotesi distinte e distanti dalla revisione che, comunque, consentano la celebrazione di un nuovo processo privo dei vizi riscontrati dai giudici di Strasburgo.

In ogni caso, il principio ispiratore deve essere quello ribadito dalla Corte di Cassazione per la quale “ nel bilanciamento dei valori costituzionali, da un lato quello della funzione del giudicato e, dall’altro, quello del diritto ad un processo equo, non può che prevale quest’ultimo”.

Pertanto, di fronte alla inerzia del legislatore, costretta ad intervenire in un ambito non risolvibile in via interpretativa, la Corte costituzionale –con la sentenza in oggetto- ha individuato la sede dell’intervento additivo nell’art. 630 c.p.p. che, realizzando la riapertura del processo anche in materia di assunzione di prove, è certamente l’istituto che meglio di ogni altro consente di conformare l’ordinamento interno al dettato dell’art. 46 della Convenzione Europea.

Peraltro, il procedimento attraverso il quale la Corte perviene alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’art. 630 si fonda sul concetto, più volte illustrato, secondo cui le norme della Convenzione europea integrano il parametro offerto dall’art. 117 della Costituzione nella parte in cui impone l’adeguamento della legislazione nazionale ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Di conseguenza, considerato quella valutazione conforme alla nostra Carta costituzionale, la Corte addivene alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’art. 630 c.p. nella parte in cui non contempla un caso di revisione, diverso da

quelli previsti, finalizzato a consentire la riapertura di un processo al fine di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea.

Tale scelta è stata definita “sofferta e coraggiosa”. Non possiamo che condividere tale definizione poiché la Corte ha avuto sempre ben presente che la “scelta” deve essere del legislatore il quale dovrà individuare lo strumento più idoneo e confacente; inoltre è certamente una opzione coraggiosa perché i problemi che essa comporta sono molteplici e di diversa natura.

Tuttavia, a questo punto, “vi è nel nostro ordinamento un modello processuale di revisione capace di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea che abbiano accertato una violazione delle garanzie sull’equo processo di natura tale da non poter essere sanata se non tramite una restituito in integrum”: pertanto, ancora una volta, il nostro legislatore ha davanti a sé una traccia ben chiara che, pur tenendo conto delle difficoltà di coordinamento con le diverse fattispecie di reato delineate dal nostro codice, potrà e dovrà essere agevolmente seguita al fine di delineare la soluzione definitiva.